

## COMMISSIONE VII

## CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

138.

## SEDUTA DI VENERDÌ 31 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

## INDICE

PAG.	PAG.
<b>Disegno e proposta di legge</b> (Discussione e approvazione):	<b>Disegno e proposte di legge</b> (Discussione e rinvio):
Serafini Anna Maria ed altri: Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e dell'Università per stranieri di Perugia ( <i>Approvati, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente della Camera e modificati dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ) (3104-3309-B) .....	Interventi in favore del cinema (4325);
3	Veltroni ed altri: Provvedimenti per la cinematografia italiana (5074);
Seppia Mauro, <i>Presidente</i> (gruppo PSI) <i>Relatore f.f.</i> .... 3, 5, 7, 8, 9	Casini Pier Ferdinando ed altri: Provvedimenti in favore del cinema (5261) .....
Costa Silvia (gruppo DC) .....	10
Fachin Schiavi Silvana (gruppo comunista-PDS) .....	Seppia Mauro, <i>Presidente</i> .....
8	10, 11, 17 20, 21, 26, 28, 30
Poli Bortone Adriana (gruppo MSI-destra nazionale) .....	Costa Silvia (gruppo DC), <i>Relatore</i> ....
6, 7	10, 19, 21 26, 28, 30
Ruberti Antonio, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> 3, 4, 6, 8, 9	Fagni Edda (gruppo DP-comunisti) .....
	14
	Poli Bortone Adriana (gruppo MSI-destra nazionale) .....
	11, 13
	Servello Francesco (gruppo MSI-destra nazionale) .....
	17, 30
	Tognoli Carlo, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> ..
	11, 13, 17, 18, 19, 21, 26, 28, 30
	Valensise Raffaele (gruppo MSI-destra nazionale) .....
	14, 18
	Veltroni Valter (gruppo comunista-PDS) .....
	13

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 16.**

RODOLFO CARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno e della proposta di legge Serafini Anna Maria ed altri: Riordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e dell'Università per stranieri di Perugia (Approvati, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente della Camera e modificati dalla VII Commissione permanente del Senato) (3104-3309-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno e della proposta di legge Serafini Anna Maria, Soave, Gelli, Bianchi Beretta, Minucci e Nerli: « Riordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e dell'Università per stranieri di Perugia », già approvati, in un testo unificato, dalla nostra Commissione nella seduta del 15 febbraio 1990 e modificati dalla VII Commissione permanente del Senato in quella del 17 luglio 1991.

Poiché il relatore mi ha comunicato di non poter partecipare alla seduta odierna, riferirò io stesso sulle modifiche apportate dal Senato, limitandomi a raccomandare l'approvazione del provvedimento, già ampiamente dibattuto.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnolo-*

*gica*. Il Governo si associa all'invito espresso dal presidente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Comunico che la I, la V e l'XI Commissione hanno espresso parere favorevole rispettivamente in data 28, 30 e 29 gennaio.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 e l'annessa tabella nel seguente testo:

ART. 1.

1. La Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena riconosciuta con legge 11 maggio 1976, n. 359, assume la denominazione di Università per stranieri di Siena.

2. L'Università per stranieri di Siena persegue le finalità di far conoscere la lingua e la cultura italiana. L'accesso è riservato esclusivamente a cittadini stranieri.

3. Ad essa sono assegnati i posti di professore universitario di ruolo e di ricercatore indicati nella allegata tabella A.

4. I predetti posti relativi ai professori ed ai ricercatori sono prelevati rispettivamente dalle dotazioni organiche di cui agli articoli 3, primo comma, 20, primo comma, e 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni.

TABELLA A.  
(prevista dall'articolo 1).

DOTAZIONE ORGANICA

Professore straordinario e ordinario: posti 6;

Professore associato: posti 6;

Ricercatore: posti 12.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

1. L'Università per stranieri di Perugia, istituita con regio decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, riconosciuta con legge 11 maggio 1976, n. 359, che assume la denominazione di « Università per stranieri di Siena » sono istituti superiori statali ad ordinamento speciale.

2. Le istituzioni di cui al comma 1 svolgono attività di insegnamento e di ricerca scientifica finalizzate alla conoscenza e alla diffusione della lingua e della cultura italiane.

La VII Commissione permanente del Senato ha soppresso la tabella. Poiché all'articolo 1 non risultano presentati emendamenti, lo pongo in votazione nel testo della VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

È pertanto accolta la soppressione della tabella A.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

1. In prima applicazione della presente legge, i posti di professore universitario di cui alla allegata tabella A possono essere ricoperti per trasferimento,

anche in deroga al limite temporale di servizio prestato previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

1. Nel rispetto delle finalità istituzionali e dei principi di autonomia fissati per le università dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, l'Università per stranieri di Perugia e l'Università per stranieri di Siena si danno ordinamenti autonomi. Gli statuti sono approvati dal collegio costituito con il decreto di cui all'articolo 16, comma 5, della stessa legge n. 168 del 1989 e devono prevedere come organi dell'università il rettore, il consiglio di amministrazione e il consiglio accademico, che svolge le funzioni attribuite al senato accademico delle altre università dalla normativa vigente, come strutture necessarie una facoltà con caratteristiche organizzative speciali fissate dallo statuto, nonché le strutture didattiche e scientifiche anche a carattere interuniversitario.

Gli onorevoli Cellini, Marri, Soave e Lorenzetti Pasquale hanno presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 2, comma 4, sopprimere le parole con caratteristiche organizzative speciali fissate dallo Statuto.*

2. 1.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Sono contrario a tale emendamento perché non si tratta di una facoltà universitaria al termine della quale si consegue una laurea. La facoltà, pertanto, deve necessariamente avere caratteristiche speciali. Ricordo che anche in sede di discussione al Senato fu esaminata la possibilità di denominare questi corsi in altro modo, ma emerse un orientamento contrario.

X LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1992

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato all'emendamento 2.1.

Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo della VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

#### ART. 3.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il nuovo statuto dell'Università per stranieri di Siena ai sensi dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Per la composizione del collegio, al quale spetta l'approvazione dello statuto, si applica il disposto di cui al comma 5 dello stesso articolo 16. Il relativo decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

#### ART. 3.

1. L'ordinamento didattico della facoltà di cui all'articolo 2 prevede:

a) corsi di vario livello per la conoscenza e l'approfondimento della lingua, della cultura e della realtà italiane in tutti gli aspetti istituzionali, strutturali e di ogni altro tipo, riservati a cittadini stranieri o a cittadini italiani residenti all'estero;

b) corsi di perfezionamento per l'insegnamento della lingua e cultura italiane, riservati a docenti stranieri in attività di servizio nelle scuole del Paese di origine;

c) corsi di specializzazione per l'insegnamento a stranieri, riservati a lau-

reati italiani e a docenti nelle scuole italiane all'estero, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341. I corsi sono articolati secondo programmi definiti dal Consiglio universitario nazionale;

d) corsi per la formazione del personale appartenente all'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri e assegnato agli istituti italiani di cultura, ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e di lettori d'italiano all'estero;

e) corsi per studenti iscritti ad università di altri Paesi, secondo programmi formativi concordati con le predette università e riconosciuti ai fini dei *curricula* delle università stesse, nonché corsi di formazione finalizzata e di servizio didattico riservati a cittadini stranieri o a cittadini italiani che intendano esplicitare la loro attività all'estero.

2. I corsi di cui al comma 1 ed i criteri generali per lo svolgimento delle attività didattiche sono previsti nello statuto. L'articolazione e le modalità organizzative dei corsi sono disciplinate dal regolamento didattico d'ateneo di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

3. Gli statuti possono altresì prevedere apposite convenzioni con le università presenti nella stessa città, per l'affidamento a professori di ruolo di tali università, con il loro consenso, di insegnamenti curriculari in aggiunta a quelli di titolarità.

4. Gli statuti dell'Università per stranieri di Perugia e dell'Università per stranieri di Siena possono altresì prevedere nell'ordinamento didattico l'attivazione di corsi di diploma ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per la formazione di insegnanti di lingua e cultura italiane riservati a studenti stranieri o cittadini italiani residenti all'estero, in possesso di titoli di studio validi per l'iscrizione a corsi universitari nei paesi di origine.

Poiché all'articolo 3 non risultano presentati emendamenti, lo pongo in votazione nel testo della VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La VII Commissione permanente del Senato ha introdotto il seguente articolo:

ART. 4.

1. L'Università per stranieri di Perugia e l'Università per stranieri di Siena hanno una propria dotazione organica di posti di professore di prima e di seconda fascia e di ricercatore. I posti da assegnare in aumento, rispetto a quelli già attribuiti, per l'assolvimento dei fini istituzionali, sono prelevati dalla dotazione organica complessiva delle università e degli istituti superiori e dagli incrementi recati dai piani di sviluppo, ivi compreso quello per il triennio 1991-1993.

2. I professori e i ricercatori in servizio presso le università di cui al comma 1 sono tenuti ad assolvere i propri compiti d'istituto nel rispetto delle norme vigenti, tenuto conto della peculiare organizzazione didattica e scientifica fissata dagli statuti e dai regolamenti.

Gli onorevoli Cellini, Marri, Soave e Lorenzetti Pasquale hanno presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 4, sopprimere il comma 2.*

4.1.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Vorrei far presente che il riferimento alla « peculiare organizzazione didattica e scientifica » è indispensabile, perché la scuola per stranieri svolge attività anche durante il periodo estivo. Pertanto il regolamento interno, pur rispettando le norme vigenti, deve tener conto di tale specialità.

ADRIANA POLI BORTONE. Al comma 1 di tale articolo è stabilito che « I posti

da assegnare in aumento, rispetto a quelli già attribuiti, per l'assorbimento dei fini istituzionali, sono prelevati dalla dotazione organica complessiva delle università ». Vorrei sapere cosa comporti tale previsione nella pratica.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. A differenza di quanto previsto dai testi normativi da cui si è partiti per elaborare quello al nostro esame, i quali prevedevano una dotazione organica, il disegno di legge prevede solo che i posti da assegnare in aumento presso le università per stranieri di Perugia e di Siena — previsti dal piano triennale e destinati a professori ordinari, associati ed ai ricercatori — siano prelevati dalla dotazione organica complessiva delle università e degli istituti superiori. Ai posti scoperti concorrono, come prevede il piano, non solo le nuove istituzioni, ma anche le esistenti. Il Governo non ha ritenuto di prevedere risorse aggiuntive, ma solo di riconoscere che le istituzioni in questione possono concorrere con le altre.

ADRIANA POLI BORTONE. Se quelle di cui parliamo sono istituzioni statali ad ordinamento speciale mi chiedo se non vengano a sottrarre posti alle università.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Il fatto nuovo è che negli istituti di cui ci occupiamo vi era la presenza di rettori e di personale comandato, mentre, di recente, hanno cominciato a lavorare presso di essi professori ordinari, associati e ricercatori. Quindi, tali istituti concorrono con le altre università, sulla base delle disponibilità che consentiranno le risorse aggiuntive.

Per quanto riguarda le dotazioni organiche, è previsto che i posti non vengano assegnati solo alle nuove istituzioni ma anche, come dicevo, a quelle esistenti. Si tratta, dunque, di una misura cautelativa perché i posti in questione saranno quelli consentiti dal quadro complessivo. Dunque non si introduce per legge una ri-

serva, ma si prevede soltanto una possibilità, su cui il CUN è chiamato ad esprimersi.

ADRIANA POLI BORTONE. La nostra unica preoccupazione è che non si sottraggano posti all'organico complessivo.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori dell'emendamento 4.1 non sono presenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della VII Commissione permanente del Senato.

*(È approvato).*

Poiché agli articoli 5 e 6 introdotti dalla VII Commissione permanente del Senato non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

#### ART. 5.

1. Per le esigenze di funzionamento, all'Università per stranieri di Siena è assegnato, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, un posto di primo dirigente nell'ambito delle vacanze e delle disponibilità di posti nell'organico complessivo di cui al quadro G della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come sostituito dalla tabella A, allegata alla legge 29 gennaio 1986, n. 23.

*(È approvato).*

#### ART. 6.

1. In prima applicazione della presente legge, per l'Università per stranieri di Perugia e per l'Università per stranieri di Siena le attribuzioni del consiglio di facoltà sono esercitate da un comitato costituito, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 245, da due professori ordinari e da un professore associato eletti dai professori di ruolo di discipline comprese nei raggruppamenti relativi alla lingua e letteratura italiana e da un profes-

sore ordinario e da un professore associato designati, per l'Università per stranieri di Perugia dal consiglio accademico e per l'Università per stranieri di Siena dal consiglio direttivo. A tale comitato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 6 e 8, della citata legge n. 245 del 1990.

*(È approvato).*

La VII Commissione permanente del Senato ha introdotto il seguente articolo:

#### ART. 7.

1. I docenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Università per stranieri di Perugia e presso l'Università per stranieri di Siena in posizione di comando o incarico, fermo restando quanto disposto dall'articolo 52, commi ottavo, undicesimo e dodicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, continuano a prestare, a domanda, l'attività attualmente svolta come figure ad esaurimento, mantenendo lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento.

2. Gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana in servizio con nomina a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge restano in servizio, a domanda, come figure ad esaurimento, con oneri esclusivamente a carico del bilancio dell'università.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 7, comma 1, sostituire le parole da fermo restando fino a n. 382 con le seguenti che non siano dipendenti dell'Amministrazione universitaria.*

7. 1.

Cellini, Lorenzetti Pasquale.

*All'articolo 7, sostituire il comma 2 con il seguente:*

Gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana in servizio con nomina a tempo indeterminato alla data di entrata in vi-

gore della presente legge, mantenendo stato giuridico e trattamento economico di godimento, transitano a partire dalla stessa data nella posizione di incaricato a tempo indeterminato per l'insegnamento di lingua italiana con esercitazioni pratiche e restano in servizio a domanda come figura ad esaurimento con oneri esclusivamente a carico del bilancio dell'università.

7. 3. Ciliberti, Lorenzetti Pasquale.

*All'articolo 7, comma 2, sostituire le parole con nomina a tempo indeterminato con le seguenti da almeno 3 anni.*

7. 2. Cellini, Lorenzetti Pasquale.

SILVANA FACHIN SCHIAVI. Vorrei avere dal ministro Ruberti chiarimenti in ordine alla particolare situazione dei lettori di lingua italiana, che il testo al nostro esame delinea come figure ad esaurimento. Fermo restando che vi è una proposta emendativa mirante a trasformare tale ruolo in incarico, rimane il fatto che la situazione dei lettori costituisce un problema.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo è contrario agli emendamenti 7.1, 7.3 e 7.2. In merito al problema sollevato dall'onorevole Fachin Schiavi, debbo dire che esso coinvolge una scelta di fondo compiuta anche con il provvedimento — che non è giunto in porto — sull'ISEF. Gli istituti di cui parliamo hanno instaurato con le università rapporti di tipo contrattuale o nella forma del comando.

Il provvedimento in esame non conferisce alla figura dei lettori nessun particolare privilegio — come mi sembra giusto — perché procede solo ad un riordino. Lo *status* dei lettori non subisce né miglioramenti né peggioramenti, ma rimangono fermi i diritti già acquisiti. A seguito di un processo graduale i posti disponibili verranno assegnati tramite con-

corsi cui potranno accedere anche coloro che si trovano nella speciale posizione di cui discutiamo. Si arriverà, cioè, all'assegnazione di posti di ruolo in conformità delle norme ordinarie.

SILVANA FACHIN SCHIAVI. Condivido questa « sanatoria » dell'esistente. Voglio però cogliere l'occasione odierna per sottolineare che la figura del lettore di lingua italiana dovrà essere oggetto, nella prossima legislatura, di un riassetto definitivo.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Non posso che concordare con l'esigenza richiamata dall'onorevole Fachin Schiavi.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori degli emendamenti 7.1, 7.3 e 7.2 non sono presenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della VII Commissione permanente del Senato.

*(È approvato).*

La VII Commissione permanente del Senato ha introdotto il seguente articolo:

#### ART. 8.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati i nuovi statuti dell'Università per stranieri di Perugia e dell'Università per stranieri di Siena, ai sensi dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, ovvero sono adeguati alle disposizioni della presente legge, se già adottati ai sensi dello stesso articolo 16.

2. Fino all'assunzione in servizio presso le università di cui al comma 1 di almeno tre professori ordinari di ruolo, ed in ogni caso non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati gli organi di governo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 8.*

8. 1. Cellini, Lorenzetti Pasquale.

*All'articolo 8, comma 2, sostituire le parole non oltre 3 anni con le seguenti non oltre 1 anno.*

8. 2. Ciliberti, Lorenzetti Pasquale, Marri, Serafini.

SILVIA COSTA. L'emendamento Ciliberti ed altri 8.2 corrisponde ad una preoccupazione condivisibile. Poiché, però, la sua eventuale approvazione ritarderebbe il varo definitivo del provvedimento al nostro esame, ritengo opportuno che venga ritirato e che il suo contenuto venga trasfuso in un apposito ordine del giorno che impegni il Governo ad adoperarsi perché le università accelerino le procedure per ridurre i tempi di proroga degli organi di governo in carica.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Debbo chiarire i limiti entro cui il Governo può impegnarsi: ciò che voglio dire è che non posso assicurare che verranno assegnati tre posti a professori di ruolo. La norma di cui parliamo non prevede, infatti, necessariamente tale assegnazione. Non capisco su cosa si dovrebbe esercitare tale impegno, considerato che se i professori di ruolo vi saranno, scatteranno i termini, mentre se non vi saranno si tratterà di un problema che non dipenderà dal ministro.

SILVIA COSTA. Ho capito.

PRESIDENTE. In ogni caso non oltre i tre anni.

SILVIA COSTA. Il termine dei tre anni dovrebbe essere ultimativo. Nel caso in cui non vi siano professori di ruolo, è

necessario un impegno del Governo ad accelerare le procedure per la designazione, senza far trascorrere, obbligatoriamente, tre anni.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori degli emendamenti Cellini e Lorenzetti Pasquale 8.1 e Ciliberti ed altri 8.2 sono assenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 8, introdotto dalla VII Commissione permanente del Senato.

*(È approvato).*

Avverto che i deputati Seppia, Costa Silvia, Cordati Rosaia e Sangiorgio hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VII Commissione,

considerata l'esigenza di garantire la tempestiva funzionalità dall'Università per stranieri di Perugia e di Siena, anche al fine di costituire tutti gli organi previsti,

impegna il Governo

ad adoperarsi perché le Università accelerino le procedure per ridurre i tempi di proroga degli organi di governo in carica ».

0/3104-3309-B/VII/1.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Lo accolgo.

SILVIA COSTA. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare per dichiarazione finale di voto, la proposta di legge sarà immediatamente votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Votazione nominale.**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno e sulla proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno e proposta di legge Serafini Anna Maria ed altri: « Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e dell'Università per stranieri di Perugia » (Approvati, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente della Camera e modificati dalla VII Commissione permanente del Senato) (3104-3309-B):

Presenti e votanti .....	27
Maggioranza .....	14
Hanno votato sì .....	27
Hanno votato no .....	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Amalfitano, Aniasi, Bianchi Beretta, Bordon, Calvanese, Carelli, Cavagna, Cordati Rosaia, Costa Silvia, Di Prisco, Fachin Schiavi, Fagni, Montanari Fornari, Nonne, Paciullo, Pietrini, Poli Bertone, Quercioli, Sangiorgio, Seppia, Serra, Servello, Tognoli, Vairo, Valensise, Veltroni e Viti.

**Discussione del disegno di legge: Interventi in favore del cinema (4325); e delle proposte di legge Veltroni ed altri: Provvedimenti per la cinematografia italiana (5074); Casini Pier Ferdinando ed altri: Provvedimenti in favore del cinema (5261).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Interventi in favore del cinema » e delle proposte di legge Veltroni,

Violante, Soave, Di Prisco, Bordon, Nicolini, Quercioli e Sangiorgio: « Provvedimenti per la cinematografia italiana »; Casini Pier Ferdinando, Costa Silvia, Casati, Carelli, Matulli, Tesini, Amalfitano, Cafarelli, Viti, Buonocore e Ferrari Bruno: « Provvedimenti in favore del cinema ».

Desidero informare i colleghi che le Commissioni affari costituzionali, bilancio, finanze e lavoro hanno espresso parere favorevole. In particolare, la V e la VI Commissione hanno posto alcune condizioni recepite dal relatore in emendamenti che presenterà al testo.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgere la relazione.

SILVIA COSTA, *Relatore*. Propongo di adottare come testo base quello unificato adottato dalla nostra Commissione in sede referente e pubblicato sul *Bollettino delle Commissioni e degli Organi Collegiali* del 23 ottobre 1991.

La prima condizione posta dalla Commissione bilancio è che sia soppresso l'articolo 24, perché determina minori entrate non quantificate e quindi prive di copertura finanziaria. Propongo perciò la soppressione di tale articolo, anche tenendo conto delle ulteriori agevolazioni e novità introdotte, dal punto di vista finanziario, da questa legge. La seconda condizione è che venga previsto un meccanismo di copertura delle ulteriori agevolazioni fiscali, ad esempio di quelle riguardanti gli abbuoni per le sale *d'essai* e per i circoli di cultura cinematografica con una corrispondente riduzione della quota del fondo unico dello spettacolo; anche questa condizione è recepita da un emendamento. La terza condizione riguarda l'articolo 30, laddove è previsto il servizio ispettivo del Ministero dello spettacolo; rispetto all'ipotesi di inserire un dirigente con qualifica non inferiore a dirigente superiore e quindi di incrementare il personale, la Commissione bilancio rileva che in tal modo si determinerebbero maggiori spese. Pertanto, anche se con rammarico, propongo la soppressione della parte del comma 1 dell'articolo 30

oggetto di osservazione, auspicando che in futuro si possano rivedere le piante organiche e, in quella sede, prevedere la presenza di un funzionario qualificato. L'ultima condizione posta dalla Commissione bilancio è che sia soppresso l'articolo 31, un articolo peraltro richiesto dallo stesso Ministero, che comporta incrementi di personale ed incentivi; la Commissione bilancio sostiene che questo fondo incentivante contrasta con l'articolo 8 della legge n. 412 del 1991. Per questa ragione, recependo il parere espresso, ho presentato un emendamento soppressivo. Desidero tuttavia rilevare che il fondo veniva considerato come un modo per adeguarsi alla situazione di fatto esistente in altri ministeri.

Ho presentato poi altri emendamenti, uno dei quali al comma 1 dell'articolo 14, che tiene conto della preoccupazione emersa nel corso del dibattito in sede referente relativamente alla necessità di maggiore chiarezza e forse di maggior rigore nell'ammettere a contributo le spese dei produttori. Ho perciò proposto, d'intesa con il ministro Tognoli e sentiti i membri della Commissione, l'esclusione delle spese generali e degli oneri finanziari dall'ammissibilità ai mutui.

Un ulteriore emendamento riguarda invece la tutela dei minori rispetto al ricorso non motivato alla derubricazione dei film vietati; il periodo di cinque anni, considerato troppo breve per la possibilità di procedere alla derubricazione, verrebbe spostato a sette anni effettivi, cioè due anni dopo il periodo che deve intercorrere in base all'articolo 29 per la possibilità di sfruttamento definitivo dell'opera; dunque i cinque anni si calcolano dal momento in cui inizia la diffusione da parte del mezzo televisivo.

Invito la Commissione ad accogliere tali emendamenti e ad approvare il provvedimento in esame, perchè in tal modo si darebbe atto del lungo e proficuo lavoro compiuto con l'obiettivo di varare una legge di riforma del settore cinematografico che è attesa da venticinque anni. Anche se tale obiettivo non è stato raggiunto, resta comunque l'importante

risultato di aver approvato un testo da consegnare alla prossima legislatura.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di assumere come testo base quello unificato, adottato in sede referente.

(È approvata).

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo è favorevole agli emendamenti preannunciati dal relatore, sia a quelli che si rendono necessari per ottemperare al parere espresso dalla Commissione bilancio — anche se in merito ai medesimi avrei alcune osservazioni da avanzare — sia a quelli che esprimono una posizione sulla quale ho sempre concordato e rispetto ai quali non posso che ribadire l'assenso del Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ADRIANA POLI BORTONE. Il gruppo MSI-destra nazionale ha già espresso poc'anzi in Assemblea la propria contrarietà al trasferimento in sede legislativa del provvedimento su cui adesso ci troviamo a discutere. Naturalmente, ciò non ci impedisce di tornare a manifestare tutte le riserve che nutriamo anche in ordine ai contenuti di questo testo, il cui *iter* è stato piuttosto anomalo rispetto ad altre iniziative del genere.

Voglio però sottolineare almeno un aspetto: poiché sul testo unificato recante interventi in favore del cinema si è avuto un consenso pressoché unanime, ad eccezione del gruppo al quale appartengo, su di esso non si è svolto neanche un ampio dibattito, nel senso che al di fuori del Parlamento si è fatta conoscere la posizione della sola maggioranza che, nel caso specifico, era largamente condivisa. Peraltro, non poteva che essere così, dal momento che il testo su cui discutiamo era stato oggetto di un accordo che, da parte di qualcuno, aveva implicato certe rinunce in nome di quelle mediazioni che avrebbero dovuto condurre, al termine

della legislatura, al varo del provvedimento.

Il gruppo MSI-destra nazionale ritiene invece che il testo al nostro esame non debba concludere il suo iter e possa al massimo rappresentare una tappa importante che dovrà essere oggetto di ulteriori confronti. Questo è il maggior risultato che si può conseguire in questo ramo del Parlamento, in una situazione in cui è mancata quell'apertura pluralista nei confronti della realtà esterna che spesso si invoca, ma che altrettanto spesso difetta di credibilità.

Il nostro dissenso in ordine al provvedimento non è dovuto alla volontà di porre in essere un ostruzionismo immotivato, ma al fatto che, come abbiamo già avuto modo di dichiarare, non condividiamo il contenuto dell'articolo 1 del provvedimento, in cui si illustrano le finalità stesse della normativa sul cinema, perché avremmo voluto che si ponesse maggiormente l'accento sugli intenti di promozione culturale.

Desidero, peraltro, esprimere il più ampio apprezzamento personale per l'attività svolta dalla relatrice, che ha svolto un lavoro enorme su un testo che era difficile elaborare, su cui si sono avuti scontri anche ideologici e su cui sarà opportuno discutere ancora, sia pur partendo dalle posizioni ormai raggiunte, nel corso della prossima legislatura, nella quale vi saranno maggiori possibilità di intervenire per superare gli ostacoli che ancora esistono e le ambiguità che ancora caratterizzano la normativa in discussione.

Riteniamo che tale normativa non contribuisca realmente a promuovere l'attività cinematografica, soprattutto dal punto di vista qualitativo, e che essa non consenta di conseguire tale obiettivo. Il provvedimento si caratterizza più che altro per la sua natura assistenziale che può accontentare alcune categorie, ma che non rende il nostro cinema competitivo a livello internazionale.

Accanto a tale aspetto vi è quello dei finanziamenti, oggetto di molti degli emendamenti che abbiamo presentato, e

la previsione di diversi fondi tutti riconducibili alla gestione della Banca nazionale del lavoro, questione da valutare approfonditamente.

Debbo dire onestamente che da parte della relatrice e dello stesso ministro Tognoli si è cercato di venire incontro a diverse istanze concernenti questo problema, ma è un dato di fatto che il ruolo della BNL ha mantenuto tutto il suo peso e sarà probabilmente oggetto di un rinnovo pressoché automatico.

Nel testo al nostro esame si sono operate distinzioni, a volte molto sottili, che a nostro avviso hanno carattere strumentale: per esempio, la differenziazione tra film di produzione nazionale e di interesse culturale e nazionale dovrà probabilmente essere oggetto di un ripensamento, benché, se la norma è stata redatta in certi termini, dovrà pur essere stata oggetto di adeguata ponderazione. Ritengo infatti si possa arrivare ad evitare questa distinzione, non motivata fino in fondo, sempre partendo dal presupposto di tutelare la qualità dell'opera ed i film di produzione nazionale.

La natura assistenzialistica del provvedimento emerge anche dalla puntuale specificazione di tutti i tipi di sale cinematografiche. Anche in questo caso, mi chiedo se tutta una serie di distinzioni non possano essere eliminate, stabilendo semplicemente dei parametri e facendovi rientrare tutte le sale con certi requisiti.

Un aspetto che ci lascia perplessi, su cui abbiamo presentato una serie di emendamenti, è rappresentato dalla volontà di ridefinire le figure del circolo di cultura cinematografica e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, aprendo a nostro avviso spazi che offrono minori garanzie rispetto alle disposizioni attualmente vigenti. Ciò poteva rappresentare un'innovazione, ma è necessario valutarne la validità.

Ancora, si è ridisegnato il consiglio di amministrazione del centro sperimentale di cinematografia e si è istituita la commissione nazionale della cinematografia, caratterizzata da un ruolo, da attribuzioni e da una composizione che forse,

tenuto conto del particolare rilievo attribuito alla medesima, dovrebbero essere maggiormente approfonditi.

A nostro avviso è stata fin dall'inizio insoddisfacente — e tale rimane — la parte del testo che concerne i rapporti tra cinema e televisione e riteniamo che si possa addivenire ad una soluzione migliore per tutti i mezzi di comunicazione, senza con questo compromettere l'obiettivo primario del provvedimento in esame, che è quello di tutelare l'attività cinematografica e di incentivarne tutte le manifestazioni.

Le considerazioni che ho espresso mi sembra motivino a sufficienza la posizione del gruppo MSI-destra nazionale e ci impediscono di valutare positivamente il testo in discussione. Come abbiamo sostenuto in Assemblea, è nostra convinzione che nelle ultime ore della legislatura non vi sia la possibilità di esprimere posizioni differenziate e crediamo che un provvedimento come quello su cui ci stiamo confrontando dovrebbe essere sottoposto all'esame dell'Assemblea e non possa essere varato nel chiuso di una Commissione, soprattutto nel momento in cui il cinema attraversa una fase di crisi. Si tratta di una legge importante esaminata in un momento in cui il cinema, oltre ad essere in crisi, non solo può ma, a nostro avviso, deve svolgere anche una funzione sociale. Altrimenti, non avrebbero senso nemmeno le finalità previste dall'articolo 1. Se questo è vero, un maggiore rilievo può essere assicurato solo dall'esame e dall'approvazione della proposta di legge in aula, in modo da consentirne la discussione a tutti i membri del Parlamento. Non so se il ministro Tognoli sarà a capo del prossimo dicastero ...

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Non lo so neanche io!

ADRIANA POLI BORTONE. Questa mattina, per esempio, si è ipotizzata una diversa ed auspicabile configurazione del Ministero dei beni culturali ed ambien-

tali, utile a rendere le strutture più dinamiche. In ogni caso, questa proposta di legge sarà esaminata immediatamente dal prossimo Parlamento. Se il ministro la recupererà, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del regolamento, continueremo a manifestare la nostra contrarietà; se invece si volesse dare spazio ad un dibattito più maturo che non risenta troppo degli interessi di alcune categorie, che hanno spinto nella direzione di un'approvazione frettolosa (perché di questo si è trattato, signor ministro), saremo allora disponibili. È vero, infatti, che la discussione è durata parecchie ore, ma non disponendo di un testo cui fare riferimento si è finito con il perdere tempo senza mantenere un punto di riferimento preciso. Ciò è stato dovuto in parte agli interessi di categoria, legittimi, ma pur sempre tali, che non sempre, o meglio, quasi mai, dovrebbero prevalere, soprattutto quando si hanno di fronte investimenti significativi anche sotto il profilo culturale.

Riteniamo di avere così espresso in modo sufficientemente chiaro la nostra posizione. Aspettiamo ora una decisione per sapere se dovremo continuare la discussione sulla base degli emendamenti predisposti o se sarà possibile addivenire a conclusioni soddisfacenti anche per la nostra parte politica.

VALTER VELTRONI. Ritengo importante raggiungere l'obiettivo che almeno un ramo del Parlamento approvi entro questa sera il provvedimento in esame, in modo da incardinarlo alla prossima legislatura e da non disperdere il lavoro svolto insieme nel corso di molti mesi. Si tratta di una normativa cui il mondo del cinema, che rappresenta una parte importante del prestigio e della cultura del nostro paese, guarda con attenzione ed attesa.

Indubbiamente, anche noi riteniamo che nel merito del provvedimento occorrerebbe un ulteriore intervento che ci auguriamo possa, nel corso della prossima legislatura, migliorare il testo. Mi riferisco, per esempio, al rapporto tra ci-

nema e televisione, che, come ha già sottolineato l'onorevole Poli Bortone, costituisce un tema ancora aperto; dovremo riesaminare anche la questione del *tax shelter* che nella fretta di queste settimane è difficile affrontare come si vorrebbe. Nonostante le questioni rimaste aperte, tuttavia, questa legge è in grado di aiutare la ripresa del cinema italiano che dal punto di vista della qualità della creazione artistica è già in atto in tutto il paese, ma necessita di un sostegno di politica industriale, di riammodernamento del circuito di distribuzione e di sviluppo delle forme di fruizione che il provvedimento, sia pure con tutte le sue contraddizioni ed i suoi difetti, certamente assicura.

Se disperdessimo il lavoro di questi mesi faremmo del male a noi stessi considerando, oltretutto, che il settore attende una legge da vent'anni (che, se non intervenisse subito, rischierebbero di divenire ventidue o venticinque) e che questo testo risponde almeno in parte alle domande ed alle speranze del comparto.

EDDA FAGNI. Il settore cinematografico italiano ha attraversato in quest'ultimo periodo un momento altamente qualitativo, ma presenta ancora enormi difficoltà che emergono tanto nel campo della produzione quanto in quello della distribuzione. Il continuo degrado è testimoniato dalla chiusura di molte sale cinematografiche dovuta anche alla malintesa concorrenza tra cinema e televisione. Ritengo che la proposta di legge in discussione debba essere approvata, nonostante le critiche espresse da molti, per lasciare una porta aperta che consenta la ripresa del provvedimento nel corso della prossima legislatura.

Oltretutto, vanno considerati almeno tre aspetti positivi del testo. Mi riferisco, innanzitutto, all'articolo 3, che disciplina gli interventi dello Stato con compiti di tutela, promozione ed incentivo. Anche l'articolo 4 definisce come compiti del Ministero l'incentivazione, la tutela e la promozione.

In secondo luogo vorrei sottolineare l'importanza della collaborazione Stato-regioni e, infine, i compiti dei comuni, di cui agli articoli 5 e 6. Sulla base dell'esperienza della regione Toscana posso dire che in questi anni, quando le difficoltà del settore cinematografico erano molto acute, il rapporto Stato-regioni rappresentava un modo per recuperare spazi; ritroviamo ciò nell'articolo 6 che prevede spazi intesi non solo come aree di cui i comuni autorizzano l'utilizzazione cinematografica, ma anche come veri e propri spazi. « culturali ».

Anche il titolo II, che prevede fondi di sostegno per le imprese nazionali, contribuisce ad aprire una speranza per il cinema italiano. Al di là dei gusti, degli incassi o delle classifiche di cui possiamo tutti prendere nota in momenti particolari della stagione, dobbiamo ricordare i giovani, che costituiscono una vera e propria speranza nel mondo della produzione e della regia, ma che devono essere incoraggiati.

Per questo, dopo aver espresso un parere non positivo nei confronti delle richieste di assegnazione alla sede legislativa in questa fase dei lavori parlamentari (si sono infatti verificate « corse » non sempre apprezzabili), ci rendiamo conto che per ragioni di tempo il testo non potrà essere trasformato nella legge che il settore aspetta da tempo; non rimane che incardinarla, in modo che costituisca un punto di riferimento certo per la prossima legislatura. In quell'occasione mi auguro, che il ministro Tognoli, o chi riceverà il testimone di questa competenza, potrà portare avanti un lavoro serio ed impegnativo.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, onorevole ministro, desidero intervenire per sottolineare qualche aspetto meritevole di particolare attenzione di un testo legislativo la cui opportunità e necessità sono fuori discussione.

Il settore cinematografico è in crisi. Non sono tra coloro che chiedono effetti salvifici alle leggi, perché queste non possono contrapporsi alle leggi di mercato o

del costume. La televisione ha messo in difficoltà questo settore, non v'è dubbio: sono trentacinque anni che lo spettacolo servito in casa tende a prevalere su quello servito nelle sale.

I rimedi, pertanto, devono essere di natura finanziaria e la prima preoccupazione che dobbiamo porci è che questa legge è stata elaborata senza tener conto che l'Italia è nella Comunità europea, dove gli aiuti alla produzione sono considerati con particolare severità. Anche in altri settori siamo stati condannati da parte degli organismi comunitari per interventi ritenuti inammissibili e, considerando che ci stiamo avvicinando alla scadenza del 1993, mi stupisce che nel provvedimento in esame non venga considerato tale aspetto. Tra l'altro, l'inserimento nel quadro comunitario va considerato perché questo, oltre alle limitazioni degli interventi dello Stato nell'economia, comporta anche il contatto con un mercato più dilatato e con produzioni cinematografiche alle quali si dovrebbe avere maggiore facilità di accesso rispetto a quelle americane. Anche attraverso questa legge bisognerebbe creare stimoli per la categoria, onde consentirle di adeguarsi ad un mercato che va ampliandosi rispetto alla domanda di spettacolo cinematografico limitata al nostro paese.

La seconda osservazione che desidero svolgere riguarda il rapporto tra cinema e televisione. Al momento esiste solo una norma, limitata dal punto di vista della quantità delle disposizioni ma importante per la sua pericolosità, costituita dall'articolo 26. Al momento è previsto un intervallo di ventuno mesi prima dell'utilizzazione televisiva dei prodotti cinematografici; non so se tale periodo sia congruo, ma sta di fatto che la televisione, pur avendo messo in crisi la frequentazione delle sale cinematografiche da parte del pubblico, ha esaltato al tempo stesso il prodotto cinematografico. Spesso produzioni di buon livello sono state promosse proprio dalla televisione. Occorre tenerne conto nell'esaminare il testo del provvedimento, evitando di creare « cancelli » e cercando piuttosto di conseguire sinergie

tra mezzo televisivo e mezzo cinematografico: attestarsi su una rigida posizione conservativa, sottomessa ai pur rispettabili interessi della distribuzione e della gestione delle sale, porta a creare disfunzioni al settore dello spettacolo cinematografico, essendosi di fatto la televisione appropriata delle funzioni di distribuzione e diffusione. Pertanto, i termini di cui all'articolo 26 sarebbero da rivedere, anche perché i ventuno mesi sono poi contraddetti dai nove mesi per la diffusione dei film mediante videocassette.

Rilevo poi che in sede di Commissione bilancio sono sorti problemi di copertura finanziaria per cui è stata proposta la soppressione dell'articolo 24, una norma portante perché prevede agevolazioni fiscali sugli investimenti. Varrebbe la pena di riflettere sulla necessità di superare le difficoltà rilevate dalla Commissione bilancio impiegando risorse per rendere possibile la copertura delle minori entrate derivanti da tali agevolazioni; data la particolare mentalità dei protagonisti della produzione cinematografica e degli esercenti e distributori, la norma dell'articolo 24 appare la più congeniale, perché la meno soggetta alla « lentocrazia » burocratica e la più immediata e persuasiva. Tuttavia, senza finanziamento, la legge sarebbe svuotata di significato.

Lo stesso discorso vale per gli articoli 30 e 31, che rendono possibile l'esercizio di determinate funzioni proprie del Ministero del turismo e dello spettacolo. Senza un corpo di ispettori e un minimo di organico che renda possibile l'applicazione della legge medesima, mi domando come il ministro possa esercitare i rilevanti poteri che gli vengono riconosciuti dall'articolo 4.

Proprio in merito a tali poteri concludo le mie osservazioni, esprimendo l'opinione personale che gli estensori del testo unificato — al relatore va tutto il nostro apprezzamento — abbiano concesso un po' troppo al decisionismo. Sono avanti negli anni e quindi posso ricordare altri modi in cui veniva disciplinato il settore della cinematografia: oggi rilevo che si entra in un terreno di decisionismo

proprio di altra epoca, quella del fascismo, del Ministero per la cultura popolare. Scorrendo l'elenco dei compiti assegnati al ministro per il turismo e lo spettacolo vediamo che questi comprendono un arco vastissimo. Si parte dagli indirizzi programmatici del settore; questa espressione è un po' preoccupante, perché si tratterebbe di decidere se si debbano programmare novelle, ovvero programmi concernenti la storia sacra, la lotta di classe, il socialismo, il fascismo, se si debba parlare di cultura o di intrattenimento. Mi sembra che tale scelta sia eccessiva, anche in relazione alla situazione del mercato europeo. Tra i vari compiti vi è anche quello di sottoporre proposte al Consiglio dei ministri per il coordinamento con altri ministeri; trovo che questa sia una previsione logica. Vi è poi la ripartizione triennale della quota del fondo unico per lo spettacolo destinato ad attività cinematografiche: questo potere comporta un'enorme influenza da parte del Governo sul mercato cinematografico, un'influenza degna di uno Stato non democratico.

Prendiamo atto di questa situazione: evidentemente si tratta di tentazioni ricorrenti. Certo, quando si stabilisce che il ministro determina i criteri per l'apertura, la riqualificazione e la ristrutturazione delle sale cinematografiche non possiamo non rilevare che si tratta di un compito di alta amministrazione. Mi sia consentito ricordare che quando si determinano i criteri si devono prevedere anche delle discriminazioni, perché se, paradossalmente, si affermasse che tutti coloro che hanno pochi capelli, come nel mio caso, sono soggetti ad un determinato avvenimento, tale criterio sarebbe discriminante.

Peraltro al Ministero del turismo e dello spettacolo viene attribuito, tra l'altro, il compito di determinare con regolamento, sentita la commissione nazionale per la cinematografia, le modalità, i termini e la documentazione da presentare per la denuncia di inizio lavorazione e ultimazione dell'opera filmica prodotta da un'impresa nazionale, per l'importazione

delle opere estere, per il riconoscimento del carattere di produzione nazionale dei film, e addirittura per accedere ai fondi per il credito agevolato sugli investimenti. Un altro aspetto che mi sembra caratterizzato da un elevato decisionismo è la promozione dei rapporti concernenti gli scambi cinematografici. In un regime comunitario, devolvere al Governo tale promozione mi sembra eccessivo. Però, così come indico i difetti, suggerisco i rimedi ricollegandomi ad una certa epoca. Vi siete accontentati, onorevole ministro, delle previsioni di cui all'articolo 7 e dell'istituzione di una commissione nazionale per la cinematografia, di cui fanno parte il direttore generale dello spettacolo e, oltre a personalità di comprovata esperienza nel mondo della cultura e dell'arte, undici componenti designati dalle associazioni maggiormente rappresentative (autori, attori, produttori, distributori e rappresentanti dell'industria tecnica e così via). Questa commissione ha però compiti esclusivamente consultivi, mentre nell'epoca alla quale mi riferivo nel parlare delle eccessive — a mio avviso — facoltà concesse al ministro (soprattutto rispetto alla vasta partecipazione che dovrebbe caratterizzare il periodo attuale) si usava assegnare alle categorie compiti non solo consultivi; ma anche di determinazione affinché esse, attraverso ciò che allora si chiamava autogoverno ed autodisciplina, fornissero suggerimenti aventi anche carattere costitutivo.

L'attività di consulenza delle categorie nei confronti del ministro era produttiva di effetti immediati anche in quanto la corporazione delle arti e dello spettacolo, allora esistente, aveva una propria autorità ed il carattere di ente produttivo di norme giuridiche aventi valore *erga omnes*.

Nell'epoca alla quale mi riferisco vi era un correttivo a quello che possiamo chiamare l'autoritarismo di cui era investito il ministro, mentre oggi tale correttivo — sarà una svista alla quale si può porre rimedio — rappresentato da una partecipazione più penetrante delle cate-

gorie delle arti, della cultura e dello spettacolo, da realizzarsi attraverso opportuni canali, manca.

La prospettiva di rifondazione della rappresentanza delle categorie nei processi di regolamentazione della società accolta dal nostro gruppo è molto avanzata ma, in attesa di riforme di vasta portata, essendo il provvedimento al nostro esame destinato a categorie particolarmente vocate alla partecipazione, si può agire in modo da rendere più incisivo il ruolo delle categorie stesse attenuando, quindi, il compito di direzione e di gestione politica del ministro.

Quelle che ho esposto sono le osservazioni che intendevo avanzare: vi sarebbero molti altri argomenti da affrontare, ma non intendo tediare i colleghi, né dare l'impressione che il gruppo dell'MSI-destra nazionale si oppone al provvedimento in esame per ragioni ostruzionistiche. La nostra opposizione è legata invece al convincimento — espresso anche in Assemblea — che le riforme importanti come quella che oggi affrontiamo, opera meritoria dell'onorevole Costa, non possano essere affrontate nel chiuso di una Commissione in sede legislativa.

FRANCESCO SERVELLO. Riservandomi di intervenire nel prosieguo della discussione, mi associo alle osservazioni del collega Valensise che ha svolto un intervento puntuale ed informato e la cui competenza in materia di cinema non è certo di recente acquisita. Egli, infatti, è un mancato regista ed ha seguito uno specifico corso proprio di regia. Evidentemente ha poi scelto un'altra strada, ma in questa sede ha affrontato una materia di cui è competente e non mancherà, nel corso della prossima legislatura, di portare in questa Commissione il suo valido contributo in vista dell'elaborazione — o della rielaborazione — del provvedimento sul cinema che ritengo debba essere profondamente rivisto alla luce delle direttive comunitarie e delle esigenze del mercato interno ed internazionale.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Avverto che il relatore ha rinunciato alla replica.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. In primo luogo, desidero a mia volta ringraziare la relatrice, onorevole Costa, e la Commissione per il lavoro svolto che, come si è rilevato, non è stato semplice. Desidero poi replicare brevemente alle osservazioni formulate in dissenso dal testo al nostro esame da parte del gruppo MSI-destra nazionale.

In risposta all'onorevole Valensise debbo dire che, da una lettura attenta del testo, risulta che non è vero che esso attribuisca al ministro poteri così estesi: basti pensare che, per esempio, la commissione nazionale per la cinematografia è chiamata ad esprimere il proprio parere praticamente su tutte le questioni inerenti la materia, mentre in quell'ambito il ministro non ha diritto di voto a differenza di tutti gli altri componenti la commissione. Questa è una previsione cautelativa che ho accolto ben volentieri su proposta del relatore e degli altri membri del Comitato ristretto che l'hanno introdotta.

Alla relatrice non è sfuggito che sul ministro sono stati indirizzati poteri che, allo stato attuale, appartengono alla burocrazia, tra i quali rientra l'assunzione di decisioni che competono alla valutazione politica del Governo e, indirettamente, del Parlamento. Si tratta, quindi, di una modifica della realtà esistente che ritengo opportuna perché può consentire un più adeguato funzionamento della normativa sul cinema ed una sua applicazione meno burocratica di quanto sia avvenuto per la legge n. 1213 del 1965, che pure aveva una sua efficacia. Tale legge, benché se ne chieda da tempo la modifica, ha tuttavia svolto un ruolo importante in una certa fase della vita del nostro paese. Esprimo questa valutazione pur con tutto il rispetto dovuto all'apparato burocratico del Ministero del turismo e dello spettacolo il quale — non

dobbiamo dimenticarlo, né debbono farlo i rappresentanti del gruppo MSI-destra nazionale — presta un'opera di alto livello, raccogliendo un'elevata tradizione. Il cinema ha radici anche nel regime fascista quando è stata istituita una scuola che ha dato i suoi frutti ...

RAFFAELE VALENSISE. Ho visto con piacere la cura del centro sperimentale di cinematografia.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. ... dei quali non ci dobbiamo lamentare, io per primo che cerco di essere il più obiettivo possibile nel valutare l'evoluzione dei settori cui sono stato temporaneamente preposto. Pertanto, la burocrazia di alto livello non deve avere, a mio avviso, poteri che appartengono al ministro, alla Commissione e al Parlamento. Se vi saranno ulteriori proposte di modifica nel corso del successivo esame, nessuno si tirerà indietro, il relatore ed io per primi; anche se su posizioni differenti mi auguro che saremo ancora tutti presenti a discutere della questione nella prossima legislatura.

Per rispondere ad un'altra osservazione particolare, devo dire che i fatti vanno considerati da due diversi punti di vista in modo da disporre del quadro completo. Per esempio, l'onorevole Valensise afferma che affidare al ministro la ripartizione triennale della quota del fondo unico per lo spettacolo destinato ad attività cinematografiche configura un eccesso di potere che influenzerebbe addirittura il mercato; accade esattamente il contrario poiché stabilire triennialmente la suddivisione interna della quota FUS per il cinema serve a seguire il mercato (anche se, forse, nella prima fase sarà necessario affidarsi un po' alla fortuna). Nel corso della prima ripartizione, del resto, ci si può basare sui dati di mercato per distribuire la quota interna per il cinema sull'esercizio, sulla produzione o sulla promozione, a seconda delle evoluzioni del mercato. Si tratta, pertanto, di uno strumento utile — lo ripeto — ad assecondare il mercato con i fondi pubblici

messi a disposizione in termini di agevolazione o, addirittura, in qualche circostanza, di contributo.

È vero che si tratta di una legge assistenziale; forse potremmo definirla di sostegno.

RAFFAELE VALENSISE. Di agevolazione.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il termine assistenziale non mi dà fastidio perché è questo lo scopo che ci siamo posti per quel cinema nazionale che presenti caratteristiche culturali e linguistiche di italianità. Si tratta, del resto, della strada obbligata offertaci dalla Comunità europea. Siamo in grado di concedere incentivazioni o agevolazioni (certo, potremmo anche non darne) proprio perché assicuriamo le caratteristiche nazionali della cinematografia che sovvenzioniamo. Nasce da qui il collegamento con la lingua, con gli autori e con gli attori italiani (sia pure in percentuali diverse a seconda delle agevolazioni concesse), così come accade in altre legislazioni, per esempio quella francese, che utilizzano questa possibilità offerta dalle direttive comunitarie nei cosiddetti settori culturali. Se ci fossimo limitati a finanziare l'industria, ci saremmo probabilmente scontrati, come ha osservato l'onorevole Valensise, con le direttive comunitarie. La scappatoia che ci viene offerta è rappresentata dalla salvaguardia delle caratteristiche culturali e linguistiche nazionali del cinema.

Naturalmente, molte di queste agevolazioni a partire dal 1993 saranno estese anche agli altri Stati della Comunità europea e non potrebbe accadere diversamente essendo ciò previsto dalle direttive. Le norme contenute nel testo che stiamo discutendo corrispondono pienamente a quanto previsto e consentito dalla direttiva, anche se — lo ripeto — avremmo potuto predisporre una legge che non contenesse particolari agevolazioni. Abbiamo agito in tal senso perché in questo momento il cinema italiano, ma anche europeo, è in crisi e sembrava opportuno

offrire tali sostegni. Può darsi che fra qualche anno le cose cambino; potrebbero, per esempio, ridursi le risorse a disposizione dello spettacolo. Quest'anno il fondo dello spettacolo era piuttosto cospicuo e ciò ha inciso positivamente sul teatro, sulla musica e sul cinema. In futuro potrebbero, per esempio, diminuire le risorse globali che lo Stato può mettere a disposizione, magari perché la cinematografia avrà ripreso il suo sviluppo. Mi auguro che le cose si evolvano in modo positivo; a quel punto, infatti, potremo cambiare anche la legge che, per sua natura, non è immodificabile.

La crisi del cinema italiano ed europeo non deve sorprenderci troppo; si tratta, infatti, di quanto è già avvenuto negli Stati Uniti negli scorsi decenni. La televisione è giunta nel nostro paese venti anni dopo rispetto agli Stati Uniti ed anche se il modo di procedere di questi eventi non è mai identico, credo di poter affermare che anche l'ampia diffusione della televisione abbia fatto registrare ripercussioni (positive e negative) sul settore cinematografico. Negli Stati Uniti, dopo un periodo di crisi, vi è stata la ripresa.

SILVIA COSTA, *Relatore*. La fame di immagini!

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Certo, ma anche la magia del cinema. Ho constatato con piacere che il pubblico cinematografico è costituito in prevalenza da giovani. Ciò fa ben sperare per il futuro e la necessità di realizzare *fiction* e film per la televisione favorirà, probabilmente, la ripresa della produzione cinematografica destinata sia alle sale sia alla televisione, attualmente scarsa in Europa. Infatti, vi è una esigua produzione europea di *fiction* che rende il nostro continente tributario nei confronti dei paesi oltreoceano. Ci auguriamo che anche a tale proposito il mercato faccia la sua parte.

In merito al rapporto tra cinema e televisione, indubbiamente le « finestre » che abbiamo introdotto sono frutto di un

compromesso. Avrei preferito un periodo più breve per l'uscita dei film in televisione poiché non credo si tratti di un elemento determinante per la difesa del cinema; altri avrebbero auspicato un periodo ancora più lungo e ci siamo accordati su una posizione intermedia. Anche con riferimento alla *pay-TV* o al settore degli *home video* si è reso necessario adottare una posizione intermedia tra chi sosteneva la necessità di prevedere periodi più brevi o più lunghi. Può darsi che tra qualche mese cambieranno le valutazioni dei deputati che discuteranno di nuovo la legge in favore del cinema. Allo stato mi sembra che siano stati stabiliti termini per la diffusione delle produzioni sufficientemente validi, dettati dal buon senso, non troppo distanti dalle necessità obiettive del cinema e della televisione. Eventuali modifiche saranno relative ai mesi, non agli anni, anche se il rapporto tra cinema e televisione, che abbiamo timidamente affrontato, dovrà essere riesaminato in forma più organica con una legge sull'audiovisivo, come era nelle mie intenzioni. Ricordo che i gruppi della democrazia cristiana, del PDS e del PSI avevano manifestato tale orientamento; tuttavia, introdurre un elemento normativo nuovo avrebbe significato di fatto un rinvio dell'approvazione della legge sul cinema.

Colgo l'occasione per ricordare che la presentazione di questo provvedimento risale a tre anni fa e che a quell'epoca doveva essere approvato. Arriviamo oggi con ritardo a questo obiettivo; mi assumo in pieno la responsabilità del Governo, ma rilevo che ci troviamo in « zona Cesarini » per le necessità obiettive del cinema italiano. Invito perciò il gruppo del MSI-destra nazionale a tener presente quale sia la situazione che abbiamo di fronte e che doveva essere risolta tre anni fa; non è vero che abbiamo esaminato frettolosamente il provvedimento; forse, gli abbiamo dedicato, sotto alcuni aspetti, eccessiva attenzione. Probabilmente devo ammettere — e me ne scuso — che è stato sottoposto troppo frettolosamente all'onorevole Poli Bortone; dopo il lavoro svolto

in sede di Comitato ristretto, il testo unificato è stato presentato all'ultimo momento e questa è probabilmente la ragione che non ha consentito di chiarire fino in fondo alcuni aspetti della legge. Un confronto meno frettoloso avrebbe consentito di avvicinare le posizioni.

Per quanto riguarda la Banca nazionale del lavoro, non credo di dover aggiungere molto. Si è trattato di una soluzione di comodo, senza alcuna pregiudiziale a favore di tale istituto. Cambiare banca, in questo momento, avrebbe fatto perdere due anni, perché la Banca nazionale del lavoro ha creato sin dagli anni trenta una sezione apposita e quindi ha acquisito un prezioso patrimonio di uomini e di documentazione che non è semplice ricostruire. Invito a non fare dietrologia; a volte si attribuisce alla volontà della prima parte politica questa scelta, ma non vi è nulla di misterioso.

Sono convinto, a differenza dell'onorevole Poli Bortone, che il provvedimento in esame riuscirà a sostenere i film di qualità. Sapete che vi è stata una diaframma sul momento in cui decidere il fondo di garanzia per la realizzazione dell'opera. Il Governo sosteneva che la decisione dovesse essere assunta prima; l'onorevole Costa propendeva per un momento successivo; entrambe le posizioni erano sostenute da valutazioni nobili. Da una parte si rilevava che, trattandosi di opere culturali, anche se il risultato effettivo può essere valutato solo ad opera compiuta, è comunque possibile valutare in precedenza il soggetto e le finalità, per poi non interferire più nel momento dell'esecuzione; l'onorevole Costa sosteneva un'altra tesi, senza negare validità alla considerazione che ho prima esposto, affermando l'opportunità di introdurre una specie di premio di qualità, tramite finanziamenti coperti dal fondo di garanzia, proprio con l'obiettivo di assicurare il valore delle opere. La discussione si è risolta nel senso che i finanziamenti vengono assegnati prima, ma è stata prestata grande attenzione al tema della qualità per i film finanziati con il fondo di garanzia.

Dunque, il testo unificato distingue tra finanziamenti alla produzione commerciale e finanziamenti particolarmente agevolati per fini di qualità, dando così risposta, per quanto possibile, ad un'esigenza particolarmente sentita.

Sono d'accordo che venga data pubblicità alla posizione assunta dai rappresentanti del gruppo del movimento sociale-destra nazionale, anche perché tale posizione, partendo da una prima fase di ostruzionismo, si è poi incamminata verso un dialogo che ha consentito di procedere e che permetterà alla prossima legislatura di giungere ad un voto comune, senza contrasti, nell'interesse della cultura e del cinema italiano. Farò il possibile affinché questa posizione emerga, perché lo ritengo utile al fine di arrivare ad una conclusione, sia pure politica e formale, dell'iter faticoso di questa legge, che non è di riforma nel senso classico, ma risponde alle necessità del cinema italiano. Ciò non esclude che di qui a qualche anno si possa approvare una legge di riforma più completa di tutto il settore dell'audiovisivo, come ho già rilevato.

PRESIDENTE. Comunico che la I Commissione, in data 22 gennaio 1992, ha espresso parere favorevole e che la V Commissione, in data 23 gennaio 1992, ha espresso parere favorevole a condizione che:

« sia soppresso l'articolo 24, in quanto suscettibile di determinare minori entrate non quantificate e prive di copertura finanziarie;

all'articolo 25 sia aggiunto il seguente comma:

6. Alle minori entrate determinate dal presente articolo, valutate in 15 miliardi annui, a decorrere dal 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del fondo unico dello spettacolo determinata ai sensi dell'articolo 9, comma 1;

all'articolo 30, comma 1, siano soppresse le parole da "al quale" fino alla fine del comma e si preveda che alle

esigenze dei servizi ispettivi si provvede nell'ambito delle attuali dotazioni organiche;

sia soppresso l'articolo 31 in quanto i previsti incrementi di personale determinano oneri non quantificati e privi di copertura mentre la prevista istituzione di un fondo incentivante contrasta con l'articolo 8 della legge n. 412 del 1991 ».

Comunico altresì che la VI Commissione, in data 30 gennaio 1992, ha espresso parere favorevole a condizione che sia soppresso l'articolo 24 e che l'XI Commissione, in data 14 gennaio 1992, ha espresso parere favorevole.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato.

Do lettura del primo:

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### A. 1.

*(Finalità della legge).*

1. Lo Stato favorisce lo sviluppo del cinema, forma di espressione artistica, di promozione culturale e di comunicazione sociale, e ne riconosce l'importanza economica ed industriale, nel rispetto dei principi costituzionali.

A tale articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*All'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole di promozione culturale.*

1. 1.

Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegratta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Martinat.

*All'articolo 1, comma 1, dopo la parola importanza aggiungere la seguente: culturale.*

1. 2.

Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegratta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Martinat.

SILVIA COSTA, *Relatore*. Ritengo che tali emendamenti siano dettati da una preoccupazione esagerata. Mi dichiaro pertanto contraria.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Matteoli ed altri 1.1, non accettato dal relatore, né dal Governo.  
*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Matteoli ed altri 1.2, non accettato dal relatore, né dal Governo.  
*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 1.  
*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

### ART. 2.

*(Definizioni).*

1. Ai fini della presente legge, per « film » o « opera filmica » si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.

2. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti della presente legge, le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione sono le seguenti;

- a) regista italiano;
- b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
- c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
- d) interpreti principali in maggioranza italiani;
- e) interpreti secondari in maggioranza italiani;
- f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
- g) direttore della fotografia italiano;
- h) montatore italiano;
- i) autore della musica italiano;
- l) scenografo italiano;
- m) costumista italiano;
- n) troupe in maggioranza italiana;
- o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza in Italia;
- p) uso di industrie tecniche italiane;
- q) uso di teatri di posa italiani.

3. Per « film di produzione nazionale » si intende il film di durata superiore a 75 minuti, post sincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che presenti complessivamente due delle componenti di cui al comma 2, lett. a), b) e c), una delle componenti di cui alle lett. d), e) ed f), una delle componenti di cui alle lett. g), h), i), l) ed m), ed almeno una delle componenti di cui alle lettere n), o), p) e q) dello stesso comma.

4. Per « film di interesse culturale nazionale » si intende il film di durata superiore a 75 minuti, post sincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che abbia il regista e lo sceneggiatore italiano, la maggioranza

degli interpreti, sia principali che secondari, che utilizzino la ripresa sonora diretta in lingua italiana, la *troupe* in maggioranza italiana e presenti due delle componenti di cui alle lett. g), h), i), l) ed m) e due delle componenti di cui alle successive lett. o), p) e q) del comma 2, che corrisponda ad un interesse culturale nazionale, in quanto oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenti significative qualità artistiche e culturali senza pregiudizio della libertà di espressione.

5. Per « film di animazione » si intende l'opera filmica di lungo e corto metraggio, realizzata da imprese produttrici nazionali con immagini animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. Ai film di animazione si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

6. Per « cortometraggio » si intende l'opera filmica, realizzata da imprese produttrici nazionali, a contenuto narrativo o documentaristico, con esclusione di quelli con finalità anche parzialmente pubblicitarie, di durata inferiore a 75 minuti. Ai cortometraggi si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4. In deroga a quanto previsto dal comma 1, su parere della Commissione nazionale per la cinematografia di cui all'articolo 7, può essere riconosciuta la qualifica di interesse culturale nazionale anche ai cortometraggi a contenuto documentaristico non prioritariamente destinati alla sala.

7. Per « film *d'essai* » si intende l'opera filmica italiana o straniera, riconosciuta ai sensi della presente legge, di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione non affermate in Italia.

8. Per « sala cinematografica » si intende qualunque spazio, all'aperto o al chiuso, con uno o più schermi, autorizzato ai sensi della presente legge e adibito a pubblico spettacolo cinematogra-

fico. Per « sala d'essai » si intende la sala cinematografica il cui titolare si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai e cortometraggi di interesse culturale nazionale per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica. Per « sale delle comunità ecclesiali » si intendono le sale il cui nulla-osta e la cui licenza di esercizio siano rilasciati a legali rappresentanti di istituzioni o enti ecclesiali riconosciuti dallo Stato, che svolgano attività di formazione sociale, culturale e religiosa e che programmino film secondo le indicazioni dell'autorità religiosa competente in campo nazionale.

9. Per « film in coproduzione » o « coproduzione » si intende l'opera filmica prodotta in comune da imprese italiane e straniere, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, secondo criteri e modalità previsti da appositi accordi internazionali di reciprocità, alla quale l'impresa italiana partecipi con una quota non inferiore al 20 per cento. In mancanza di accordi internazionali, per singole iniziative di particolare interesse culturale ed imprenditoriale la coproduzione può essere autorizzata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, su conforme parere della Commissione nazionale per la cinematografia.

10. Per « circolo di cultura cinematografica » si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita ai sensi della presente legge, che svolga attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni. Per « associazione nazionale di cultura cinematografica » si intende l'associazione senza scopo di lucro, diffusa in almeno cinque regioni, operante da almeno tre anni, alla quale aderiscano circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati, costituiti ai sensi della presente legge. Previo accertamento dei requisiti fiscali e normativi, definiti dalla presente legge, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede con apposito decreto al riconoscimento delle associazioni di cui al presente comma; ogni triennio il Ministero del turismo e dello spettacolo procede

alla verifica della persistenza dei requisiti prescritti.

11. Per « imprese nazionali di produzione o di distribuzione o di esportazione » si intende l'impresa o società cinematografica, con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività e sia titolare dei rispettivi diritti di utilizzazione dell'opera filmica. Per « impresa nazionale di esercizio e industria tecnica nazionale » si intende l'impresa o società cinematografica con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolge in Italia la maggior parte della sua attività.

A tale articolo risultano presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole prioritariamente nella sala cinematografica.*

2. 7.

Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Martinat.

*All'articolo 2, comma 2, lettera b) sopprimere le parole o autori in maggioranza italiani.*

2. 6.

Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Martinat.

*All'articolo 2, comma 2, lettera c) sopprimere le parole o sceneggiatori in maggioranza italiani.*

2. 5.

Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Matteoli, Martinat, Nania.

*All'articolo 2, comma 2, lettera d) sopprimere le parole in maggioranza.*

2. 4.

Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Matteoli, Martinat, Nania.

*All'articolo 2, comma 4, sostituire le parole due delle componenti... del comma 2 con le seguenti tre delle componenti... del comma 2.*

2. 1.

Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Matteoli, Martinat, Nania, Parigi.

*All'articolo 2, comma 4, sostituire le parole presenti due .... l) ed m) con le seguenti presenti tre .... l) ed m).*

2. 2.

Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Matteoli, Martinat, Nania, Parigi.

*All'articolo 2, comma 4, dopo le parole che abbia il regista aggiungere le seguenti l'autore del soggetto.*

2. 3.

Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Matteoli, Martinat, Nania.

*All'articolo 2, comma 4, sopprimere le parole senza pregiudizio della libertà d'espressione.*

2. 13.

Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Matteoli, Martinat.

*All'articolo 2, comma 4, sostituire le parole oltre ad adeguati con le seguenti oltre a precisi.*

2. 12.

Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Matteoli, Martinat.

*All'articolo 2, comma 5, sostituire le parole le disposizioni con le seguenti le definizioni.*

2. 8.

Martinat, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Matteoli.

*All'articolo 2, comma 6, sostituire le parole anche parzialmente con la seguente esclusivamente.*

2. 9.

Martinat, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Matteoli.

*All'articolo 2, comma 6, sostituire le parole anche periodicamente con la seguente prevalentemente.*

2. 10.

Martinat, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Matteoli.

*All'articolo 2, comma 6, sostituire le parole le disposizioni con le seguenti le definizioni.*

2. 11.

Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Matteoli, Martinat.

*All'articolo 2, comma 7, sopprimere le parole o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute.*

2. 14.

Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Matteoli, Martinat, Nania, Parigi.

All'articolo 2, comma 7, dopo le parole di correnti aggiungere la seguente culturale.

2. 15.

Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Matteoli, Martinat, Nania, Parigi, Parlato.

All'articolo 2, comma 8, dopo le parole che svolgono attività aggiungere le seguenti di prevenzione.

2. 16.

Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Matteoli, Martinat, Nania, Parigi, Parlato.

All'articolo 2, alla fine del comma 8, aggiungere il periodo: Per « sale delle comunità sociali » si intendono le sale il cui nulla-osta e la cui licenza di esercizio siano rilasciati ai legali rappresentanti di istituzioni, enti o associazioni di volontariato riconosciuti dallo Stato, che svolgano attività di formazione culturale e formazione sociale e che rispondano ai requisiti di cui alla legge n. 216 del 1991.

2. 17.

Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Martinat, Matteoli, Nania, Parigi.

SILVIA COSTA, *Relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Matteoli ed altri 2.7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Matteoli ed altri 2.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Parigi ed altri 2.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Parigi ed altri 2.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Parlato ed altri 2.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Parlato ed altri 2.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Parigi ed altri 2.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Nania ed altri 2.13, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Nania ed altri 2.12, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Martinat ed altri 2.8, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Martinat ed altri 2.9, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Martinat ed altri 2.10, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Nania ed altri 2.11, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Parlato ed altri 2.14, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Patarino ed altri 2.15, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Patarino ed altri 2.16, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Parlato ed altri 2.17, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

### ART. 3.

(Interventi dello Stato).

1. Ai fini indicati nell'articolo 1, lo Stato interviene per:

a) promuovere il ruolo e la funzione culturale, sociale ed economica della cine-

matografia nazionale, nelle sue varie componenti, nell'ambito dei mezzi di comunicazione;

b) favorire lo sviluppo dell'industria cinematografica ed audiovisiva nazionale nei suoi diversi comparti;

c) promuovere, perseguendo la più efficace interazione tra iniziativa pubblica e privata, la produzione cinematografica nazionale favorendone la diffusione e la distribuzione in Italia e all'estero anche mediante accordi internazionali, con priorità verso i Paesi europei in attuazione della direttiva 89/552 CEE del Consiglio delle Comunità;

d) tutelare e sostenere l'esercizio cinematografico nazionale, del quale riconosce l'importanza sociale, culturale ed economica per la diffusione dello spettacolo filmico;

e) incentivare l'attività creativa degli autori, nonché gli studi e le ricerche per lo sviluppo di nuove forme espressive di linguaggio e di nuove tecnologie;

f) promuovere, anche in accordo con le regioni, la formazione ed il perfezionamento culturale, professionale, artistico e tecnico di coloro che intendono operare nel settore cinematografico, tenendo conto degli obiettivi indicati nella legge n. 125 del 1991;

g) favorire il collegamento del cinema con la scuola, l'università ed il mondo del lavoro;

h) assicurare e sostenere la conservazione, il restauro e la divulgazione del patrimonio filmico nazionale e del relativo materiale storico nel rispetto della legge 22 aprile 1941, n. 633 e delle convenzioni internazionali in materia di diritto di autore e di diritti connessi;

i) sostenere gli investimenti culturali e le attività degli enti pubblici e delle istituzioni e associazioni pubbliche e private che operano nel campo cinematografico.

A tale articolo risultano presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 3, comma 1 lettera a) dopo le parole funzione culturale aggiungere le seguenti di comunicazione sociale.*

3. 2.

Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Martinat, Matteoli, Nania, Parigi.

*All'articolo 3, comma 1, lettera i) dopo le parole enti pubblici aggiungere le seguenti e privati.*

3. 1.

Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Martinat, Matteoli, Nania.

SILVIA COSTA, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Parlato ed altri 3.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Parigi ed altri 3.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 3.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 4.

*(Compiti del Ministero del turismo e dello spettacolo).*

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, nell'attuazione degli interventi dello Stato:

a) determina annualmente, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, gli indirizzi programmatici del settore;

b) elabora proposte da sottoporre al Consiglio dei ministri per il coordinamento con altri Ministeri delle attività disciplinate dalla presente legge;

c) stabilisce triennialmente con proprio decreto, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, la ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle attività cinematografiche;

d) promuove e coordina le iniziative volte allo sviluppo ed al potenziamento della produzione, distribuzione e programmazione cinematografica nazionale;

e) determina, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, i criteri per l'apertura, la riqualificazione tecnologica, la ristrutturazione e la trasformazione delle sale cinematografiche, tenendo conto del rapporto tra popolazione e numero delle sale operanti nel territorio comunale, della loro ubicazione, del livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature, nonché della esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale esistenti in altra zona dello stesso territorio comunale;

f) determina, con regolamento, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, le modalità, i termini e la documentazione da presentare per:

fa) la denuncia di inizio lavorazione e di ultimazione dell'opera filmica prodotta da un'un'impresa nazionale;

fb) l'importazione, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 22, delle opere filmiche estere, comprese quelle di origine dei paesi della CEE;

fc) il riconoscimento del carattere « di produzione nazionale » e « di interesse culturale nazionale » delle opere filmiche;

fd) il riconoscimento del carattere di « coproduzione » di un'opera filmica;

fe) il riconoscimento del carattere di « film d'essai »;

ff) l'accesso ai fondi per il credito agevolato sugli investimenti, di garanzia e di incentivazione;

g) certifica l'inizio della lavorazione e l'ultimazione delle opere filmiche, nonché l'importazione delle stesse ai fini dell'articolo 22;

h) dichiara, su parere conforme della Commissione nazionale per la cinematografia, il carattere « di produzione nazionale », « di interesse culturale nazionale » e « di coproduzione » delle opere filmiche di lungo e cortometraggio e di animazione, e attribuisce la qualifica di « film d'essai »;

i) provvede alla concessione dei benefici della presente legge con le modalità e i termini previsti dal regolamento di attuazione;

l) promuove i rapporti concernenti gli scambi cinematografici e la diffusione di opere filmiche nazionali all'estero e stipula, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, gli accordi internazionali di coproduzione;

m) coordina l'attività delle regioni in campo cinematografico;

n) esercita la vigilanza sugli enti le imprese e le manifestazioni cinematografiche sovvenzionate dallo Stato, coordinando i rapporti fra gli organismi pubblici e privati che operano nel settore;

o) favorisce la diffusione della cultura cinematografica nella scuola, nell'università e nel mondo del lavoro;

p) svolge ogni altro compito attribuito allo Stato dalla presente legge, adottando i conseguenti provvedimenti.

A tale articolo risultano presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 4, comma 1, lettera c) sopprimere le parole: sentita la Commissione nazionale per la cinematografia:*

4. 1.

Maceratini, Martinat, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso.

*All'articolo 4, comma 1, lettera c) sostituire la parola triennialmente con la seguente annualmente.*

4. 2.

Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Martinat, Matteoli, Nania.

All'articolo 4, comma 1 lettera c) dopo le parole sentita la Commissione nazionale per la cinematografia aggiungere le seguenti e le Commissioni parlamentari competenti.

4. 4.

Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Massano, Martinat, Matteoli, Nania.

All'articolo 4, comma 1, lettera l) dopo le parole: Commissione nazionale per la cinematografia aggiungere le seguenti e le Commissioni parlamentari competenti.

4. 3.

Macaluso, Maceratini, Martinat, Massano, Matteoli, Nania, Parigi, Parlato, Patarino, Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Senter, Servello, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Viviani, Abbatangelo, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Lo Porto.

SILVIA COSTA, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 4.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Maceratini ed altri 4.1, non accettato dal relatore né dal Governo.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Parigi ed altri 4.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Parigi ed altri 4.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Macaluso ed altri 4.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

FRANCESCO SERVELLO. Invito il relatore, onorevole Costa, a voler esaminare con maggiore attenzione gli emendamenti riferiti ai successivi articoli, considerato il fatto che non vi è alcun *tabù* che proibisca di cambiare anche una virgola al testo al nostro esame. Vorrei, quindi, che il relatore non si esprimesse con un « no » sistematico sugli emendamenti presentati dal mio gruppo, e che, invece, desse una manifestazione di buona volontà, perché è impossibile che, almeno dal punto di vista lessicale, nessuno meriti di essere accolto.

PRESIDENTE. Anche per consentire una completa fotocopiatura degli emendamenti, propongo di rinviare la seduta a domani, sabato 1° febbraio 1992, alle ore 9,30. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**La seduta termina alle 18,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia il 28 febbraio 1992.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO